



Comune di Boscotrecase
Provincia di Napoli

Prot. 0007885 Tipo Ing
del 18/10/2016 ore 14,16
Mitt.: SINDACO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Boscotrecase (NA)

Via Rio, 2 80042 Boscotrecase - (NA) Tel 081-5372923 - F a x 081-5373371

E-mail: polizia.urbana@comune.boscotrecase.na.it

Pec:mail: poliziale.boscotrecase@pec.it

Ord. 69

Del 18-10-2016

IL SINDACO

PREMESSO che su alcune aree pubbliche, sia pure occasionalmente, si sono registrati casi di accampamento abusivo con veicoli, essenzialmente da parte di nomadi e di vagabondi, che hanno dato luogo a fenomeni di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti di ogni genere, che particolarmente nel periodo estivo, sono causa di proliferare di insetti ed altri animali nocivi all'igiene e alla salute pubblico;

VISTE le continue e numerose segnalazioni pervenute, sia verbalmente che telefonicamente, al Comando di P.M. da parte della cittadinanza, con le quali si chiede di provvedere allo sgombero delle aree occupate e più radicalmente alla risoluzione definitiva delle problematiche generate dallo stazionamento prolungato dei veicoli di cui in premessa;

DATO ATTO che sul territorio comunale non sono presenti aree adeguatamente attrezzate per ospitare la sosta e il campeggio di questi insediamenti e che la permanenza degli stessi ha determinato e determina tuttora precarie condizioni igienico-sanitarie;

CONSTATATO, pertanto, che se anche gli autoveicoli sono dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei reflui (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e di igiene vigenti;

DATO ATTO, inoltre, che l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che il frequente riproporsi del fenomeno può causare seri pericoli alla salute pubblica, nonché alla salvaguardia dell'ordine e del decoro urbano ;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n° 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

Visti il Regolamento comunale Edilizio , il Regolamento di Igiene e Sanità e il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 185 del vigente Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 ;

Visto il D.Lvo 267/2000

ORDINA

1. **Il divieto permanente 0-24** di stazionamento e di sosta nelle zone del centro urbano, come delineato dalla delibera commissariale n° 177/1993 – comprese sedi stradali, piazze, parcheggi ed ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, a quanti fanno uso di camper, carovane roulotte e veicoli comunque attrezzati e trasformati per uso abitativo, con lo scopo di campeggio o attendamento;
2. **Ai privati è fatto divieto di cedere**, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, roulotte e veicoli comunque attrezzati e trasformati per uso abitativo, senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili dal punto di vista igienico-sanitario;
3. **Il divieto assoluto** di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione, degli Enti competenti e dei rispettivi proprietari;

DISPONE

1. Che le attrezzature (tende, sacchi a pelo ecc) e i veicoli (roulotte, auto-caravan, camper e simili) in stazionamento e sosta in violazione del punto 1) della presente ordinanza, siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione e custodia
2. Il Comando di Polizia Locale e gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

I contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in € 200,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2007 n° 267 oltre alle spese di rimozione e custodia.

La presente Ordinanza viene pubblica all'Albo Pretorio , sul Sito Internet del Comune di Boscotrecase.

Ai sensi dell'art. 3 , quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso , nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli oppure in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regione Campania nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione.

Copia della presente viene trasmessa al Comando di P.M., all'UTC , al Comando Carabinieri Stazione di Trecase.

Dalla Casa Comunale 18 OTT. 2016

IL SINDACO
Pietro CAROTENUTO

